

NOVITA' PER I BILANCI 2022

Il D.L. 29/12/2022 n. 198, c.d. “Milleproroghe”, contiene alcune disposizioni che interesseranno i bilanci d’esercizio relativi al 2022 ed i successivi, insieme con alcuni provvedimenti adottati nel corso degli ultimi mesi.

Il Decreto Milleproroghe deve essere convertito in legge entro il 27/2/2023.

DECRETO MILLEPROGHE**Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2022 e nel bilancio 2023**

I soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono sospendere gli ammortamenti o effettuarli in parte.

Utili per lo stesso ammontare devono essere destinati ad una riserva indisponibile e devono essere fornite specifiche informazioni in Nota Integrativa.

Gli ammortamenti restano deducibili ai fini Ires ed Irap, anche se non imputati a Conto Economico.

Copertura delle perdite dell’esercizio 2021 e dell’esercizio 2022

Alle perdite civilistiche emerse negli esercizi in corso alle date del 31/12/2021 e del 31/12/2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545- duodecies del codice civile”. Gli **obblighi di copertura delle perdite richiamati da queste disposizioni sono quindi rinviati** alle assemblee che approveranno rispettivamente i bilanci 2026 e 2027.

Queste perdite devono comunque essere distintamente indicate nella Nota Integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

ALTRI PROVVEDIMENTI**Valutazione dei titoli nel bilancio 2022**

È possibile valutare **i titoli iscritti nell’attivo circolante ai valori risultanti dal bilancio precedente** in quello dell’esercizio in corso al 22/6/2022, evitando la svalutazione al valore di mercato, fatta comunque salva la svalutazione per perdite durevoli.

Informativa di contributi, aiuti e sovvenzioni: dall’1/1/2023 scattano le sanzioni

La legge 124/2017 (art. 1, commi da 125 a 129) prevede l’obbligo per le aziende di pubblicare, a partire dall’anno 2018 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese (Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, ditte individuali, società cooperative). Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 euro annui. L’importo deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati). Sono soggetti all’obbligo sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi) e vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

La pubblicazione deve essere effettuata sul sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all'obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Per ogni aiuto devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Dall'1/1/2023 si applicano, in caso di violazione:

- la **sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000;**

- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora non si proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatta la sanzione aggiuntiva che consiste nella **restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.**

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", possono adempiere agli obblighi pubblicitari indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante la dicitura "*Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link ...*".

Svolgimento a distanza delle riunioni degli organi societari delle società di capitali

Le riunioni di assemblee e consigli di amministrazione **non** possono più svolgersi a distanza in assenza di previsioni statutarie al riguardo.

Aggiornato al 5 gennaio 2023